Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — Roma — Sabato 25 aprile 1925 — Numero 96

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO:

709. — RELAZIONE e R. DECRETO 11 gennaio 1925, n. 356.
Approvazione del regolamento per la navigazione aerea.

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO:

Città di Torino: Elenco delle obbligazioni del prestito 1916 estratte il 16 aprile 1925 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Società italiana per l'utilizzazione delle forze idrauliche del Veneto, in Venezia: Elenco delle obbligazioni estratte il 16 aprile 1925 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Società italiana di navigazione « Lloyd Mediterraneo », in Roma: Elenco delle obbligazioni estratte il 20 aprile 1925.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 710.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 aprile 1925, n. 439.
Proroga del termine di cui al primo comma dell'art. 46 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, contenente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 46 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine previsto dal primo comma dell'art. 46 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, per la dichiarazione di voler conservare la qualità di assicurato obbligatorio da parte delle persone assicurate obbligatoriamente a norma del decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, per le quali non ricorra più l'obbligo dell'assicurazione per effetto del precitato R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, è prorogato al 31 dicembre 1925.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 22 *aprile* 1925.
Atti del Governo, registro 235, *foglio* 115. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 711.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 aprile 1925, n. 438.
Provvedimenti per la concessione di mutui per costruzione di fabbricati rurali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, che reca provvedimenti per il credito agrario;
Veduto il R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1332, che detta norme per la concessione del concorso governativo nel pagamento degli interessi sui mutui per la costruzione di case coloniche;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Fin quando non siano in grado di funzionare, agli effetti della concessione di mutui ipotecari col concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, gli istituti indicati nel decreto medesimo, il predetto concorso statale può essere accordato, fino a concorrenza della somma annua di L. 300,000, da prelevarsi sul capitolo 156 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio 1924-1925 e su quelli corrispondenti degli esercizi venturi, per i mutui per costruzione di fabbricati rurali, concessi dagli istituti di cui all'art. 3 del R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1332, e con le norme di detto decreto. Tale concorso dello Stato non potrà però superare la misura stabilita dall'articolo 3 del citato decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3139.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 22 *aprile* 1925.
Atti del Governo, registro 235, *foglio* 114. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 712.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 aprile 1925, n. 454.
Modifiche alla tabella delle destinazioni degli ufficiali del corpo Reale equipaggi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale n. 1135 in data 4 luglio 1918, convertito nella legge in data 1° giugno 1922, numero 786, modificato con il R. decreto legislativo n. 1355 in

data 7 giugno 1923, riguardante il ripristino degli ufficiali del corpo Reale equipaggi e della categoria furieri del corpo stesso;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le modificazioni che si dovessero eventualmente apportare alla tabella delle destinazioni degli ufficiali del corpo Reale equipaggi, annessa al decreto-legge Luogotenenziale n. 1135 in data 4 luglio 1918, convertito nella legge in data 1° giugno 1922, n. 786, e modificato con il R. decreto legislativo n. 1355 in data 7 giugno 1923, saranno disposte con decreto Reale, su proposta del Ministro per la marina.

Il presente decreto avrà effetto dalla sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 24 *aprile* 1925.
Atti del Governo, registro 235, *foglio* 131. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 713.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 aprile 1925, n. 455.

Avanzamento degli ufficiali del corpo delle Capitanerie di porto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2068, e successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina di concerto con quello per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La disposizione transitoria di cui all'art. 13 del R. decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2068, è estesa ai capitani di porto assunti in servizio in base al concorso bandito con decreto Ministeriale 7 ottobre 1907, ed a quelli provenienti dallo Stato Maggiore della Regia marina che per la loro anzianità si siano classificati o si classificheranno tra i detti capitani di porto.

Art. 2.

Il servizio prestato, anche anteriormente alla pubblicazione del presente decreto, dagli ufficiali del corpo delle Capitanerie di porto presso i Consorzi, Enti od altre speciali istituzioni portuali, in qualità di capi di ufficio e con attribuzioni inerenti all'esercizio e alla polizia dei porti, è valido per l'avanzamento, agli effetti di cui all'art. 11 del Regio decreto n. 2068 del 10 settembre 1923.

Art. 3.

All'ultimo comma dell'art. 11 del R. decreto n. 2068 del 10 settembre 1923, dopo la parola « Marina » sono aggiunte le parole « militare e mercantile ».

Art. 4.

Il comma *a*) dell'art. 3 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 2082, è abrogato.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 24 *aprile* 1925.
Atti del Governo, registro 235, *foglio* 132. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 714.

REGIO DECRETO 5 aprile 1925, n. 443.

Proroga, a favore degli stranieri residenti nelle nuove Provincie, del termine stabilito dall'art. 19, comma 3°, della legge 13 giugno 1912, n. 555, per la elezione della qualità di cittadino italiano o di straniero a norma dell'art. 3, numeri 2 e 3 della detta legge.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211;

Visto il R. decreto 20 marzo 1924, n. 351, che estende alla città e al territorio di Fiume il R. decreto 7 giugno 1923, n. 1245, il quale dichiarò applicabili nelle nuove Provincie la legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza e il regolamento relativo;

Ritenuto opportuno, per meglio coordinare la citata legge 13 giugno 1912, n. 555, con la legislazione vigente nel territorio di Fiume, di disporre una proroga del termine stabilito dall'art. 19, comma 3°, della legge medesima per la elezione della qualità di cittadino italiano o di straniero;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine stabilito dall'art. 19, comma 3°, della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana, estesa dal R. decreto 20 marzo 1924, n. 351, ai territori annessi con l'art. 2 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, è pro-

rogato di un anno, dalla entrata in vigore del presente decreto, a favore degli stranieri residenti nei territori medesimi, ai quali spetta il diritto di eleggere la qualità di cittadino italiano o straniero, rispettivamente, a norma dei numeri 2 e 3 dell'articolo 3 della detta legge 13 giugno 1912.

Tale proroga non riguarda gli stranieri il cui stato di cittadinanza fu definito in base ai trattati di pace.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1925.
Atti del Governo, registro 235, *foglio* 118. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 715.

REGIO DECRETO 5 aprile 1925, n. 452.

Maggiori assegnazioni, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 5 febbraio 1925, n. 87;

Visto l'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario 1924-25 indicati nell'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti, è aumentato della somma per ciascuno di essi indicata.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1925.
Atti del Governo, registro 235, *foglio* 127. — GRANATA.

Tabella di maggiori assegnazioni a capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio finanziario 1924-25.

Capitolo	Lire
Cap. n. 1. — Ministero. Personale di ruolo. Stipendi e supplementi, ecc.	L. 375,000
Cap. n. 15. — Pensioni ordinarie	» 5,500,000
Cap. n. 17. — Magistrature giudiziarie. Personale. Stipendi, supplementi, ecc.	» 5,000,000
Cap. n. 18. — Cancellerie e segreterie giudiziarie. Personale. Stipendi, ecc.	» 11,000,000
Cap. n. 31. — Ufficio di pubblicazione delle leggi. Personale Stipendi, ecc.	» 500
Cap. n. 38. — Personale di direzione, di amministrazione e tecnico, ecc.	» 200,000
Cap. n. 39. — Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe, ecc.	» 7,720,000
Cap. n. 42 — Retribuzione e indennità agli inservienti, indennità agli agenti, ecc.	» 756,000
Cap. n. 53. — Assegno personale a titolo di differenza fra pensione e stipendio, ecc.	» 60,000
Cap. n. 69. — Soprassoldo mensile e indennità caroviveri agli agenti di custodia, ecc.	» 1,700,000
Cap. n. 71. — Indennità temporanea mensile al personale straordinario, ecc.	» 450,000
Totale delle maggiori assegnazioni	L. 32,761,500

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
ROCCO.

Numero di pubblicazione 716.

REGIO DECRETO 12 marzo 1925, n. 448.

Istituzione di Comandi di marina in Tripolitania ed in Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 3 settembre 1913, n. 1147;

Visto il R. decreto 14 settembre 1919, n. 1752;

Sentito il Consiglio superiore di marina, il quale ha espresso parere favorevole;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con quelli per la guerra e per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono istituiti il Comando di marina in Tripolitania e il Comando di marina in Cirenaica, con sede rispettivamente a Tripoli ed a Bengasi. A ciascuno dei detti Comandi sarà preposto un ufficiale superiore di vascello.

Art. 2.

Cessano di funzionare, nelle due Colonie, i Comandi superiori navali di cui nel R. decreto 14 settembre 1919, numero 1752, e le singole unità navali dislocate nelle Colonie stesse passeranno alla diretta dipendenza dei rispettivi Comandi di marina, ai quali saranno anche devolute le attribuzioni spettanti agli ufficiali della Regia marina già addetti presso i rispettivi Governatori.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore dal 1° giugno 1924, e con la stessa data è abrogata ogni disposizione ad esso contraria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1925.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL — DI GIORGIO — LANZA DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1925.
Atti del Governo, registro 235, foglio 123. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 717.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 aprile 1925, n. 453.

Devoluzione all'Associazione nazionale madri, vedove e famiglie dei caduti e dispersi in guerra, con sede centrale in Roma, dei patrimoni residui della preesistente Associazione nazionale fra le madri e le vedove dei caduti e del Segretariato centrale di assistenza alle famiglie dei caduti, con sede centrale in Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 febbraio 1924, n. 230, col quale fu eretta in Ente morale l'Associazione nazionale madri, vedove e famiglie dei caduti e dispersi in guerra, con sede centrale in Roma;

Ritenuto che, in seguito alla costituzione del predetto Sodalizio, la preesistente Associazione nazionale tra le madri e le vedove dei caduti, con sede centrale in Milano, ed il Segretariato centrale di assistenza alle famiglie dei caduti, costituito in organismo autonomo per iniziativa dell'Associazione medesima ed eretto in Ente morale con R. decreto 19 febbraio 1920, n. 414, hanno cessato di esercitare ogni attività diretta al conseguimento dei fini di assistenza ai congiunti dei caduti in guerra;

Ritenuta la necessità di assicurare al patrimonio residuo dell'Associazione nazionale tra le madri e le vedove dei caduti in quanto derivi da concessioni governative, ed al patrimonio residuo del Segretariato centrale di assistenza alle famiglie dei caduti, emanazione della Associazione medesima, il raggiungimento dei fini di assistenza suindicati;

Ritenuto che lo scopo possa essere pienamente conseguito col disporre la devoluzione dei patrimoni anzidetti all'Associazione nazionale madri vedove e famiglie dei caduti e dispersi in guerra, alla quale esclusivamente è riconosciuta, ai sensi del R. decreto 19 aprile 1923, n. 850, la prerogativa di rappresentare e tutelare presso il Governo gli interessi morali e materiali dei congiunti dei caduti nell'ultima guerra nazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' revocato il riconoscimento giuridico conferito al Segretariato centrale di assistenza alle famiglie dei caduti col R. decreto 19 febbraio 1920, n. 414.

Art. 2.

Il patrimonio residuo dell'Ente soppresso e quello dell'Associazione nazionale tra le madri e le vedove dei caduti in quanto derivi da concessioni governative, sono devoluti all'Associazione nazionale madri, vedove e famiglie dei caduti e dispersi in guerra.

Art. 3.

Il comm. dott. Luigi Adinolfi, vice prefetto, è incaricato di provvedere, nella qualità di Commissario del Governo, a quanto occorra per la liquidazione e la devoluzione dei due patrimoni.

Art. 4.

Sul capitolo 618 del bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio 1924-1925 graveranno l'indennità da corrispondersi al predetto Commissario nella misura che sarà determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed ogni altra occorrente spesa.

Art. 5.

E' abrogata qualsiasi disposizione contraria al presente decreto, il quale entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 24 aprile 1925.
Atti del Governo, registro 235, foglio 134. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 718.

REGIO DECRETO 26 marzo 1925, n. 449.

Erezione in Ente morale del Consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro « Fabbricazioni edilizie romane trinceristi ex combattenti (F.E.R.T.) », in Roma.

N. 449. R. decreto 26 marzo 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto come Ente morale il Consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro « Fabbricazioni edilizie romane trinceristi ex combattenti (F. E. R. T.) », con sede in Roma, e ne approva lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1925.

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1925.

Indennità da corrispondersi agli ufficiali medici incaricati di visite fiscali.

IL MINISTRO PER LA GUERRA
DI CONCERTO COL
MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 24 dicembre 1903 che approva il regolamento del servizio sanitario militare territoriale;

Visto il R. decreto n. 1494 del 16 novembre 1921 che approva aggiunte e varianti al regolamento suddetto;

Visto l'art. 23 del R. decreto n. 574 del 27 settembre 1908;
Visto l'art. 189 del R. decreto n. 2395 dell'11 novembre 1923;

Decreta:

Art. 1.

Le autorità civili possono richiedere l'opera degli ufficiali medici per visite medico-fiscali ad individui da esse dipendenti, nei casi seguenti:

a) per reclutamento, rafferma e riforma delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e degli agenti dei corpi armati per la sicurezza dello Stato, e per il passaggio al ramo sedentario per le sole guardie di finanza;

b) per accertare malattie e ferite di impiegati governativi sulle quali si debbono motivare provvedimenti di aspettativa, di riforma e di riposo;

c) per verificare la inabilità fisica dei rivenditori di generi di privativa che chiedono di essere rappresentati da un commesso;

d) per verificare l'inabilità allegata degli alunni delle scuole secondarie che domandano l'esenzione dalle esercitazioni ginnastiche;

e) per constatare l'idoneità fisica degli aspiranti ad impiegati in pubbliche Amministrazioni;

f) per accertare malattie dei maestri elementari che chiedono il conferimento d'idoneità per motivi di salute;

g) per constatare se esiste o no indicazione alla cura balneo-termale, idropinica o marina;

h) per accertare l'inabilità permanente ed assoluta degli operai inscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali;

i) per il rilascio delle dichiarazioni d'inabilità al lavoro proficuo ai fini della legge 18 luglio 1917 per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

l) per accertamenti su coloro che chiedono pensioni di guerra, sia nella loro qualità di ex-militari, sia nella loro qualità di congiunti di militari morti in guerra o di cittadini danneggiati di guerra;

m) per il rilascio di certificati per operazioni relative a cessione di quinto stipendio.

Art. 2.

L'opera degli ufficiali medici sarà obbligatoria e gratuita pei casi contemplati dalle lettere *a*), *d*), *i*) ed *l*) del precedente articolo.

Negli altri casi l'ufficiale medico avrà diritto ad un compenso:

di L. 6 per ogni individuo visitato se trattasi di visite collettive indicate dalla lettera *e*);

di L. 20 per ogni visita isolata indicata nella stessa lettera *e*) e per ciascuna di quelle indicate nelle lettere *b*), *c*), *f*) ed *h*);

di L. 10 per le visite indicate nella lettera *g*) riflettenti gli ufficiali ed impiegati non appartenenti alle Amministrazioni della guerra, della marina e dell'aeronautica ed alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

di L. 5 per le visite indicate nella lettera *m*);

Art. 3.

Il presente decreto ha vigore dal 1° aprile 1924 e sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 marzo 1925.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI. *Il Ministro per la guerra*: DI GIORGIO.

DECRETO PREFETTIZIO 20 aprile 1925.

Proroga di poteri del Commissario straordinario di Bovolenta.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Visto il R. decreto 25 gennaio 1925, con il quale venne sciolto il Consiglio comunale di Bovolenta;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificata con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Regio commissario non ha ancora potuto completare la sistemazione dei servizi ed apportare le necessarie riforme ai regolamenti locali, specie per quanto riguarda la polizia urbana e l'igiene;

Considerato pertanto essere opportuna la proroga dei poteri del Commissario stesso;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Bovolenta è prorogato di tre mesi.

Padova, addì 20 aprile 1925.

Il Prefetto: FERRARA.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N 89

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 24 aprile 1925

	Media		Media
Parigi	126 85	Belgio	123 38
Londra	117 02	Olanda	9 77
Svizzera	471 62	Pesos oro	21 16
Spagna	348 51	Pesos carta	9 31
Berlino (marco oro)	5 78	New-York	24 34
Vienna (Shilling)	3 42	Russia	123 —
Praga	72 40	Belgrado	39 —
Dollaro canadese	23 345	Budapest	0 0345
Romania	10 90	Oro	469 65

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	80 30
	3.50 % » (1902)	73 75
	3.00 % lordo	52 50
	5.00 % netto	97 78
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	79 62

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media settimanale pel pagamento dei dazi di importazione da valere dal 27 aprile al 3 maggio 1925, è stata fissata in L. 471, rappresentanti 100 dazio nominale e 371 aggiunta cambio.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** Elenco n. 33.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buono Tesoro quinquennale 7ª emissione	1804	Capit. 3500 —	Carrara Elisa, *Giuseppina*, Arturo e *Carmen* fu Beniamino, minori, sotto la patria potestà della madre Tonni Martina, ved. di Carrara Beniamino.	Carrara Elisa, *Pasqua-Giuseppa*, Arturo e *Cornelia-Carmine*, minori, ecc., come contro.
Cons. 5 %	256026	930 —	Zuanelli *Bice* fu *Vittorio*; minore, sotto la patria potestà della madre Vassanelli Maria fu Luigi, ved. di Zuanelli *Vittorio*, dom. a Verona.	Zuanelli *Beatrice detta Bice* fu *Cesare-Vittorio detto Vittorio*, minore, sotto la patria potestà della madre Vassanelli Maria fu Luigi, ved. di Zuanelli *Cesare-Vittorio detto Vittorio*, dom. a Verona.
3.50 %	366990	105 —	Cassini *Maddalena-Dorina* di Giuseppe, nubile, dom. a Porto Maurizio.	Cassini *Maddalena-Cattarina-Dorina* di Giuseppe, nubile, dom. a Porto Maurizio.
Cons. 5 % »	156561 156562	250 — 100 —	*Saluna* Francesca fu Agrippino, *ved.* di D'Amico Sebastiano, dom. a Mineo (Catania).	*Ialuna* Francesca fu Agrippino, *moglie* di D'Amico Sebastiano, dom. a Mineo (Catania)
»	133735	155 —	Agosteo Pietro fu Luigi, dom. a Gropello Cairoli (Pavia); con usufrutto vitalizio a Castoldi *Rosa* fu Raffaele, ved. di Agosteo Luigi, dom. a Gropello Cairoli.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Castoldi *Maria-Rosa* fu Raffaele, ecc., come contro.
»	133736	155 —	Agosteo Angelo fu Luigi, dom. a Gropello Cairoli (Pavia); con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	133737	155 —	Agosteo Pierina fu Luigi, moglie di Trovamala Luigi, dom. a Gropello Cairoli (Pavia); con usufrutto come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	133738	155 —	Agosteo Francesco fu Luigi, dom. a Tromello (Pavia); con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	133740	155 —	Agosteo Edvige fu Luigi, moglie di Vercesi Luigi, dom. a Canneto Pavese (Pavia); con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	133739	155 —	Agosteo Ernesto fu Luigi, dom. a Dorno (Pavia); con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	173151	65 —	Agosteo Ernesto fu Luigi, dom. a Gropello Cairoli (Pavia); con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 28 marzo 1925. *Il direttore generale*: CIRILLO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso per titoli al posto di direttore titolare del Regio istituto commerciale di Genova.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 15 maggio 1924, n. 749;

Visto il decreto Ministeriale 26 ottobre 1921 registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1921, registro 7 industria, commercio e lavoro, foglio 267, con il quale è stata approvata la pianta organica del personale del Regio istituto commerciale di Genova;

Considerato che il direttore del Regio istituto commerciale di Genova è esonerato, in virtù dell'art. 31 del predetto R. decreto 15 maggio 1924, n. 749, dall'obbligo dell'insegnamento, essendo gli alunni scritti in numero superiore ai duecento;

Considerato che nelle Regie scuole medie commerciali si consegue la nomina a titolare stabile dopo due anni di esperimento come titolare in prova;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale e commerciale;

Decreta:

E' aperto il concorso per titoli al posto di direttore titolare del Regio istituto commerciale di Genova senza l'obbligo d'insegnamento.

Possono presentare domanda per parteciparvi i direttori titolari delle Regie scuole commerciali e gli insegnanti titolari dei Regi istituti commerciali che da almeno quattro anni abbiano conseguito la conferma stabile.

Gli insegnanti titolari dei Regi istituti commerciali delle Provincie redente possono partecipare al concorso purchè abbiano conseguito da almeno sei anni la nomina ad insegnante effettivo.

Al concorso non sono ammesse le donne e coloro che non siano forniti di laurea di università o di altro istituto superiore.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Ispettorato generale per l'insegnamento industriale e commerciale) la domanda di ammissione in carta da bollo da L. 3 corredata dal diploma di laurea, dalla ricevuta del pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 60 fatto al Regio istituto commerciale di Genova e dal cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo devono essere comprovate dai relativi documenti. I concorrenti possono inoltre inviare tutti gli altri titoli, comprese le pubblicazioni che ritengono opportuno di presentare nel loro interesse. Di tutti i documenti e pubblicazioni che presentano debbono fare un elenco in carta libera in duplice copia ed allegarlo alla domanda di ammissione al concorso.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio di insegnamento.

Nella graduatoria dei concorrenti, a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi o mutilati di guerra o che abbiano riportate ferite in combattimento oppure siano insigniti di decorazioni al valore militare, ed infine coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Nella domanda dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengono al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice abbia iniziato i suoi lavori.

Il vincitore del concorso qualora non sia già direttore titolare di Regie scuole commerciali sarà nominato per un biennio in esperimento.

Al vincitore spetta in conformità della tabella A annessa al R. decreto 15 maggio 1924, n. 749, lo stipendio iniziale annuo di L. 17,800 oltre l'indennità per servizio attivo di L. 1500.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato a due mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

L'ispettore generale per l'insegnamento industriale e commerciale è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 marzo 1925.

Il Ministro: NAVA.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso al posto di professore non stabile di tecnica bancaria e mercantile presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali, in Napoli.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore economica e commerciale approvato con R. decreto 28 agosto 1924, numero 1618;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 18 agosto 1920, n. 1482, modificato dal R. decreto 15 luglio 1923, n. 1684;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Vista la proposta fatta dal Consiglio accademico del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Napoli nella seduta del 9 dicembre 1924;

Sulla proposta dell'ispettore generale dell'insegnamento industriale e commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Napoli è aperto un concorso per la cattedra di professore non stabile di tecnica bancaria e mercantile.

I concorrenti devono far pervenire al Ministero (Ispettorato dell'insegnamento industriale e commerciale) la loro domanda in carta bollata da L. 3 alla quale dovranno unire:

a) un'esposizione, in carta libera, e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco in carta libera, ed in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presenteranno;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni, queste ultime in cinque esemplari.

Sarà consentita la presentazione di un numero minore di esemplari, solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo ed esauriti in commercio;

d) il loro atto di nascita debitamente legalizzato.

Sono ammessi soltanto lavori stampati, e fra questi deve essérvi almeno una memoria originale, concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

I concorrenti che non appartengano all'insegnamento o all'Amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale in data non anteriore di un mese a quella del presente decreto.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di quattro mesi dalla data della prima pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali, od agli uffici postali e ferroviari e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parte di esse, e qualsiasi altro documento.

Art. 3.

Per l'inclusione nella terna, a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi, orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare, come combattenti

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 febbraio 1925.

Il Ministro: NAVA.

N. B. — La 1ª pubblicazione avvenne nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52, del 4 marzo 1925

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.